CAMERA DEI DEPUTATI N. 2360

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BIMA

Presentata il 20 maggio 1965

Riordinamento della disciplina del trasporto di cose su strada mediante autoveicoli

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I trasporti su strada mediante autoveicoli sono, in atto regolati, ma imperfettamente dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349. La parte della legge che riguarda i servizi pubblici di linea per trasporto di cose non è stata infatti mai applicata. Nel resto essa viene fatta osservare con criteri diversi che in taluni casi si allontanano dallo spirito e dalla letterale dizione della legge stessa, come avviene per il contingentamento del trasporto in conto terzi che, sebbene non sia previsto nella legge, è peraltro applicato con rigore. Tutto ciò è conseguenza del fatto che la normativa fondamentale della legge 1349 è stata, in linea di pratica applicazione, sostituita da una abbondante serie di disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile durante il lungo periodo di trenta anni, durante il quale le condizioni tecnico-economiche di esercizio dei vari modi di trasporto hanno subito in più riprese profondi mutamenti.

Le organizzazioni professionali-sindacali di categoria invocano, a ragione una legge che meglio disciplini l'attività del trasporto su strada che sia inquadrata obiettivamente nelle reali condizioni generali dei trasporti terrestri. Lo sviluppo grandioso della motorizzazione e l'ottima rete stradale ancora in via di sviluppo e di miglioramento hanno fatto cadere le condizioni di monopolio di trenta anni or sono, nelle quali si effettuavano i trasporti ferroviari. Al presente è nota in tutta la sua quotidiana evidenza la insostituibilità dei trasporti stradali di cose mediante autoveicoli a motivo della vasta specializzazione sempre in via di progresso, della snellezza di esercizio, della diffusione capillare che permette di servire celermente anche il più piccolo ed isolato centro abitato con il trasporto di qualsiasi cosa e da porta a porta.

Altra circostanza, che consiglia il riordinamento della disciplina del trasporto di cose, sta nel fatto che il vigente Codice della strada, entrato in vigore nel giugno del 1959, ha introdotto una terminologia sostanzialmente diversa da quella contenuta nel Codice precedente del 1933 secondo la quale era stato elaborato il testo della legge n. 1349 che si vuole ora sostituire con la presente proposta di legge.

Altra proposta di legge, presentata contemporaneamente alla presente, contempla l'istituzione dell'Albo nazionale delle imprese di trasporto; con questo s'intende dare la indispensabile disciplina alla categoria degli imprenditori. Questa circostanza, di alto significato, induce necessariamente ad armonizzare la disciplina del trasporto di cose, oggetto della presente proposta di legge, con la disciplina che si vuol dare agli imprenditori con il cennato Albo nazionale per l'esercizio della loro attività di trasportatori.

Per tutti i motivi sopra illustrati, la legge n. 1349 va dunque sostituita con la proposta che si illustra qui di seguito, intesa ad adeguare la materia alle moderne esigenze dei trasporti.

Con l'articolo 1 si definiscono e si delimitano le funzioni dei trasporti professionali (conto terzi) e dei trasporti aziendali (conto proprio).

Il trasporto professionale viene classificato tra le attività terziarie non rappresentando esso né un'attività industriale, né commerciale. Va rilevato che tale proposta non deriva da un semplice motivo di classificazione, ma risponde alla effettiva esigenza di distinguere il trasporto dalle attività industriali e commerciali. Tale distinzione esiste in realtà; viene qui fatta presente al fine di ottenere nel campo fiscale, tributario, previdenziale un trattamento a se stante diverso da quello attribuito alle altre cennate attività.

Il trasporto aziendale viene considerato come attività complementare dell'attività principale di una azienda di qualsiasi natura; si viene con ciò a confermare la caratteristica principale che differenzia il trasporto aziendale da quello professionale: l'aziendale presuppone l'esistenza di una attività principale (industriale, commerciale, agricola, ecc.) di cui è complementare. Naturalmente deve verificarsi l'altro requisito della proprietà, da parte dell'azienda, del veicolo e delle cose trasportate.

Con l'articolo 2 si specifica che i trasporti professionali si effettuano dietro corrispettivo e sono soggetti ad autorizzazione. Queste vengono rilasciate soltanto alle imprese iscritte all'Albo nazionale delle Imprese di trasporto professionale di cose mediante autoveicoli.

L'articolo 3 prevede che l'autorizzazione è rilasciata alle imprese in possesso di determinati requisiti di idoneità tecnica, morale e finanziaria. Tale possesso è comprovato con la iscrizione all'Albo nazionale.

L'articolo 4 prevede il trasporto professionale in servizio di piazza, servizio considerato pubblico, ed esplicantesi nell'ambito della provincia di residenza della impresa. Anche per questo trasporto vengono rilasciate apposite autorizzazioni, ma dal sindaco del comune, ad imprese in possesso di requisiti di idoneità tecnica, morale e finanziaria comprovanti con l'iscrizione all'Albo nazionale. Inoltre stabilisce determinate modalità per il rilascio delle autorizzazioni nonché il numero delle medesime.

L'articolo 5 tratta i trasporti aziendali definendone l'attività e i limiti territoriali; inoltre prevede determinate modalità per il rilascio delle prescritte licenze con le quali vengono autorizzati detti trasporti.

Con questo articolo si pongono condizioni intese a delimitare le funzioni del trasporto aziendale e ciò al fine di eliminare la rovinosa concorrenza fatta (a condizioni disuguali, più vantaggiosa per il trasporto aziendale) da questi trasporti al trasporto professionale.

L'articolo 6 prevede possibili abusi – e le relative sanzioni – contro il trasporto professionale attuato o senza la prescritta autorizzazione o con autoveicoli muniti soltanto della licenza per il trasporto aziendale.

L'articolo 7 precisa che per i trasporti professionali – ad eccezione di quelli regolati dall'articolo 4 – l'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero dei trasporti a ogni impresa iscritta all'Albo e non più ad ogni singolo autoveicolo. Con tale disposizione viene eliminato il deprecato abuso del commercio delle autorizzazioni.

Sarà possibile all'Amministrazione statale conoscere esattamente la capacità potenziale di trasporto di ciascuna impresa ed adeguare le nuove autorizzazioni agli effettivi sviluppi delle attività di trasporto.

L'articolo 8 prevede la variazione in aumento del numero di autoveicoli autorizzati per ogni impresa e le modalità da seguire per approvare la richiesta variazione. È prevista la denuncia delle variazioni in meno, cosa che consentirà alle imprese di ridimensionare la propria attività disfacendosi dei veicoli non più necessari. Questi veicoli verranno ammessi al mercato dei veicoli d'occasione, ma privi di autorizzazione al trasporto.

Anche con questo articolo si viene a confermare la funzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, quale Ufficio esperto a servizio della Amministrazione statale.

L'articolo 9 stabilisce la tenuta di un documento di trasporto quale è previsto al paragrafo 1 dell'articolo 79 del trattato di Roma (Mercato europeo comune). Stabilendone l'impiego si viene incontro alle leggi comunitarie, si accetta fin d'ora il concetto della tariffa obbligatoria di cui il documento di trasporto sarà necessario strumento; si evita l'impiego di ogni altro documento, anche fiscale.

Con l'articolo 10 si disciplina l'esercizio degli intermediari del trasporto e delle agenzie, il quale influisce molto nella economia del trasporto.

L'articolo 11 mantiene il contrassegno, disposto dalla vigente legge, per caratterizzare i tre tipi di trasporti: professionale in ge-

nere; professionale in servizio di piazza; aziendale.

L'articolo 12, al fine di assicurare la scorrevolezza del traffico e la sicurezza nella circolazione stradale nei luoghi ove occorra, stabilisce norme facilitative come contributo alle spese necessarie per la costruzione di fondamentali infrastrutture, quali sono le autostazioni merci.

Con questa norma agevolativa si viene a sollecitare l'aggruppamento di più imprese, a razionalizzarne le attrezzature e a dare un positivo contributo per la attuazione dei piani regolatori a favore della circolazione e del traffico.

L'articolo 13 estende a chi espleta servizi di polizia stradale, a mente degli articoli 136 e 137 del Codice della strada, l'incarico di prevenire e accertare contravvenzioni alla presente legge.

L'articolo 14 assegna il termine di un anno per regolarizzare, in conformità alle disposizioni della presente legge, tutti i trasporti di cose, professionali e aziendali.

L'articolo 15 abroga i precedenti provvedimenti istitutivi ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

L'articolo 16 prevede l'emanazione di apposito regolamento entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Il regolamento si presenta quanto mai necessario e la esperienza fatta nel precedente trentennio faciliterà senza dubbio la sua redazione ponendo fin dall'inizio, idonee norme regolamentari per l'esatta applicazione delle norme di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I trasporti di cose su strada mediante autoveicoli si distinguono in:

a) trasporti professionali;
b) trasporti aziendali.

Il trasporto professionale rappresenta nel ciclo economico una attività terziaria a servizio di tutte le altre attività che vanno dal ricavo della materia prima, alla sua trasformazione, nonché alla produzione delle cose e alla vendita delle stesse.

Il trasporto aziendale rappresenta un'attività complementare della azienda (agricola, industriale, commerciale, ecc.) per la quale si effettua. Autoveicoli e cose trasportate debbono essere di proprietà dell'azienda ed il relativo ciclo economico si deve esaurire nell'ambito dell'azienda stessa.

ART. 2.

I trasporti professionali di cose sono effettuati per conto di terzi mediante corrispettivo.

Essi sono soggetti ad autorizzazione delle Autorità competenti, ai sensi delle successive disposizioni.

L'autorizzazione è rilasciata a chi è iscritto all'Albo nazionale delle imprese di trasporto professionale di cose per conto di terzi con autoveicoli.

ART. 3.

L'autorizzazione per l'esercizio del trasporto professionale di cose è accordata dagli Ispettorati Compartimentali o Uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a ditte in possesso di requisiti di idoneità tecnica, morale e finanziaria.

Il possesso di tali requisiti è comprovato dalla iscrizione della Impresa nell'Albo indicato nell'articolo 2.

L'autorizzazione ha la durata di un novennio ed è rinnovabile.

ART. 4.

Il servizio di piazza per trasporto di cose viene esercitato quale trasporto professionale ed è considerato servizio pubblico. Gli autoveicoli ad esso adibiti debbono essere muniti di tassametro debitamente controllato dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti civili.

Il servizio di piazza non può essere effettuato fuori dell'ambito della provincia di residenza dell'Impresa di trasporto che lo esercita.

L'autorizzazione relativa viene accordata dal sindaco del comune ad Imprese in possesso di requisiti di idoneità tecnica, morale e finanziaria.

Il possesso di tali requisiti è comprovato dalla iscrizione della impresa nell'Albo indicato nell'articolo 2.

L'istituzione del servizio di piazza per il trasporto di cose con autoveicoli e il numero delle autorizzazioni da rilasciare sono stabiliti con deliberazione del consiglio comunale, sentito il parere dell'Ispettorato o Ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e del Comitato provinciale dell'Albo indicato nell'articolo 2.

La deliberazione di cui al precedente comma è soggetta ad approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

L'autorizzazione ha la durata di nove anni ed è rinnovabile.

ART. 5.

Le aziende agricole, industriali e commerciali possono effettuare, a complemento della propria attività e mediante autoveicoli propri, trasporti aziendali di cose proprie nell'ambito della provincia di residenza. È consentito il

trasporto in altra provincia residenza di filiali e succursali della medesima azienda.

Il trasporto aziendale è soggetto a licenza di trasporto rilasciata dagli Ispettorati compartimentali o uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, inteso il parere del comitato provinciale dell'Albo indicato nell'articolo 2, su presentazione di domanda documentata, ad aziende che svolgono attività da almeno un anno.

La licenza ha la durata di due anni ed è rinnovabile.

ART. 6.

Chiunque effettui trasporti professionali senza averne l'autorizzazione o, con autoveicoli muniti di licenza per il trasporto in conto proprio, faccia trasporto professionale di cose per conto di terzi, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

In caso di recidive irregolarità, il Prefetto può ordinare il ritiro della carta di circolazione dell'autoveicolo per un periodo da un mese a sei mesi.

Contro i provvedimenti di ritiro della carta di circolazione è ammesso ricorso al Ministero dei trasporti e della aviazione civile entro 30 giorni. Il ricorso non sospende la esecuzione del provvedimento.

ART. 7.

L'autorizzazione per il trasporto professionale – ad eccezione del servizio pubblico da piazza regolato dall'articolo 4 – viene rilasciato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ad ogni impresa di trasporto regolarmente iscritta all'Albo.

ART. 8.

Ogni variazione in più del numero degli autoveicoli autorizzati alle singole imprese viene decisa dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, inteso il Comitato centrale dell'Albo indicato nell'articolo 2 e con le modalità che verranno fissate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Ogni variazione in meno deve essere denunciata al Comitato centrale dell'Albo che ne darà formale comunicazione al Ministero.

ART. 9.

Ad eccezione dei trasporti indicati nell'articolo 4 ogni trasporto deve formare oggetto di un documento le cui modalità di tenuta, e le indicazioni in esso contenute, saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.

Il documento di trasporto deve rendere possibile, unitamente al sistema di registrazione ed alla contabilità dei vettori, una verifica completa dei prezzi e delle condizioni di trasporto che permetta di eliminare o di evitare discriminazioni. Per i trasporti aziendali il documento vale come dichiarazione di cose trasportate; esso sostituisce ogni altro documento di qualsiasi natura previsto per ogni altra esigenza.

Chi effettua il trasporto è responsabile della tenuta regolare dei documenti di trasporto.

Chiunque effettui trasporti sprovvisto del documento di trasporto è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

ART. 10.

Gli intermediari del trasporto e le agenzie, proprie ed improprie e chiunque assume trasporti la cui esecuzione affidi a terzi autotrasportatori, sono soggetti agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla legge di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 7731).

Le modalità per la tenuta del registro giornale degli affari, per la affissione nei locali dell'ufficio della tabella indicante le operazioni e la tariffa delle relative mercedi, per l'obbligo della conservazione dei registri ed ogni altra modalità che sarà ritenuta necessaria per disciplinare l'attività degli intermediari del trasporto sono stabilite nel regolamento di esecuzione.

In ogni provincia l'elenco degli intermediari del trasporto e delle agenzie muniti di licenza viene consegnato dalla Autorità emittente al comitato provinciale dell'Albo indicato nell'articolo 2.

Chiunque eserciti l'attività dell'intermediario del trasporto o della agenzia senza essere munito di licenza è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila e, in caso di recidiva, a pena dell'arresto da uno a tre mesi.

Chiunque munito di licenza esige compensi per la prestazione di intermediario superiore a quanto fissato nel secondo comma del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila e, in caso di recidiva, è punito con la sospensione della attività da tre a sei mesi.

ART. 11.

Ogni autoveicolo deve portare sul radiatore una striscia diagonale, disposta da destra a sinistra, dell'altezza di centimetri 20, va-

riamente colorata come appresso viene indicato, per distinguere il genere di trasporto cui è destinato:

1) bianca per il trasporto professionale in genere;

2) azzurra per il trasporto professionale in servizio di piazza;

3) rossa per i trasporti aziendali.

Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o del rimorchio.

Chiunque circoli senza il contrassegno di cui al presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire venticinquemila.

In caso di ripetuta inosservanza il Prefetto ordina il ritiro della carta di circolazione dell'autoveicolo per un periodo da uno a tre mesi.

ART. 12.

Quando agli effetti della scorrevolezza del traffico e della sicurezza nella circolazione stradale sia riconosciuto opportuno l'impianto di una stazione ad uso in comune di almeno dieci imprese di trasporto di cose, l'approvazione del relativo progetto, da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile – Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione – equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

ART. 13.

Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica e i funzionari incaricati dell'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'articolo 136 del Codice della strada a termini del susseguente articolo 137, sono anche incaricati della prevenzione e dell'accertamento della contravvenzione di cui alla presente legge.

ART. 14.

Tutti i trasporti di cose, professionali e aziendali, mediante autoveicoli devono essere regolarizzati, in conformità alle disposizioni della presente legge, entro il termine di un anno dalla sua entrata in vigore.

ART. 15.

È abrogata la legge 20 giugno 1935, n. 1349, relativa al disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

ART. 16.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con il Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, il regolamento per l'esecuzione della legge stessa.